

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAPI TECNICI ED ALTRO ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MIRANDOLA PER L’ANNO 2023**

**ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

L’appalto ha per oggetto la fornitura di capi tecnici ed altro abbigliamento ed accessori per il personale afferente il Servizio di Polizia Locale del Comune di Mirandola per l’anno 2023.

**Tutti gli articoli devono rispettare le caratteristiche tecniche-merceologiche indicate nell’allegato “A” della Delibera G.R. n. 1557 del 6 ottobre 2021.**

<b>Cod regionale DGR 1557 06.10.2021</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Q.TA'</b>
A4	Berretto di servizio (con bande a quadri) estivo	19
A7	Casco modulare	1
B7	Pantalone di servizio (con tasconi) invernale	18
B10	Pantalone estivo da motociclista completo di protezioni (a norma) (almeno classe C)	1
xx	Pantalone mod cavallerizza elasticizzato per servizio infortunistica estivo	1
xx	Pantalone mod cavallerizza elasticizzato per servizio infortunistica invernale	1
C2	Giaccone - interno ed esterno con targhetta POLIZIA LOCALE	7
C3	Giubbotto estivo con targhetta POLIZIA LOCALE	4
D10	Guanto da moto estivo	1
D12	Cinturone H cm 5 tessuto tecnico blu con filamenti grigi rifrangenti	6
D12	Porta caricatore in cordura blu con filamenti grigi o nero	12
D14	Copripantalone impermeabile	5
D19	Foderina per berretto ordinario femminile rifrangente giallo fluorescente con bande grigio rifrangente	1
D19	Foderina per berretto ordinario maschile rifrangente giallo fluorescente con bande grigio rifrangente	5
D19	Gilet multitasche rifrangente giallo fluorescente con bordatura perimetrale nero a contrasto con targhetta POLIZIA LOCALE	2
D19	Manicotti rifrangenti giallo fluorescente con bande grigio rifrangente	4
D5	Guanto in pelle nero foderato invernale	6
D6	Guanto in pelle nero sfoderato estivo	10
	Placca per casco	1
	<b>Articoli totali</b>	<b>105</b>

Non saranno ammesse offerte parziali o vincolate, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali.

L’elenco sopra riportato prevede, oltre la fornitura per gli operatori attualmente in servizio, anche la prima fornitura per n. 4 nuovi operatori di futura assunzione entro l’anno, dei quali attualmente non si conosce il genere (maschile/femminile). Per la determinazione del prezzo di base d’asta, sono stati indicati capi femminili per i 4 neo-assunti.

L’elenco, pertanto, in sede di ordine per i nuovi assunti, verrà adeguato in base al genere (maschile/femminile) degli stessi, comunque entro i limiti dell’importo contrattuale.

**ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO**

L’affidamento avrà durata fino al 31.12.2023 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

**ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO**

Ai fini dell’art. 35 c. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 7.500,00 al netto di IVA.

Ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l'appalto di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. in quanto non si è in presenza di situazioni di interferenze. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi pari a € 0,00.

#### **ART. 4 – PREZZI E INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO**

I prezzi offerti si intendono comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione della fornitura dei beni e dei servizi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di imballaggio, trasporto, trasferta e consegna al piano, nonché tutte le spese logistiche afferenti i resi e le sostituzioni.

Tutti i corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatta salva unicamente l'applicazione dell'art. 1467 del Codice Civile in merito all'eccessiva onerosità sopravvenuta.

#### **ART. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA: ORDINE, CONSEGNA, VERIFICA**

Il Fornitore eseguirà la fornitura sulla base dell'ordinativo trasmesso dall'Amministrazione. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli ordinativi in più tempi, fino ad esaurimento dell'affidamento.

Gli ordinativi potranno subire piccole variazioni rispetto all'elenco a base di gara, comunque entro i limiti dell'importo contrattuale, sulla base di sopraggiunte necessità di servizio ed in base al genere (maschile/femminile) dei neo assunti, per i quali ad oggi sono stati indicati solo capi femminili.

La consegna dovrà avvenire **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento dell'ordine, previo specifico atteggiamento, impegnandosi comunque a sostituire i capi eventualmente non corrispondenti alle misure.

Il Fornitore si impegna a confezionare i capi ordinati a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e di conformità approvate con la Delibera di G.R. n. 1557/2021, nelle taglie e modelli concordati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli merceologici sui tessuti e sui capi forniti e, qualora non risultassero conformi a quanto offerto o richiesto, la Ditta dovrà sostituirli a sue spese. In questo caso, l'Amministrazione si riserva di rivalersi sulla Ditta dei danni subiti.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di sartoria, ritiro dei campioni (compresi quelli necessari per la prova taglie), imballaggio, trasporto, ed eventuale viaggio dell'addetto all'esecuzione del contratto.

Il materiale dovrà essere consegnato presso il Servizio di Polizia Locale in Via 29 maggio n. 14/A a Mirandola (MO).

La consegna dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese del Fornitore, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale del Comune di Mirandola, ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore.

All'atto della consegna, la merce dovrà essere sempre accompagnata da regolare documento di trasporto e verrà effettuato un mero controllo amministrativo del numero dei colli dichiarati e della tipologia di prodotti riportati sul documento di trasporto con i colli consegnati. La consegna o la presa in carico della merce non solleva la Ditta fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi e alle quantità consegnati.

Tutto il materiale dovrà corrispondere agli articoli/quantità ordinati, dovrà risultare integro e perfettamente conforme alle campionature e/o all'ordinativo trasmesso, dovrà essere privo di alterazioni, vizi e difetti, nonché confezionato in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

Tutti i capi che alla consegna presentassero difetti di confezione o si rivelassero difformi da quanto richiesto nell'ordinativo o descritto nell'allegato "A" alla Delibera Regionale n. 1557/2021, dovranno essere ritirati dalla Ditta, a propria cura e spese, entro 5 (cinque) giorni solari dalla segnalazione, senza alcun aggravio per l'Amministrazione. Fino al momento del ritiro resta a carico del Fornitore ogni rischio e danno subito dalla merce, restando la stessa nella disponibilità del Fornitore. I capi difformi dovranno essere sistemati e/o sostituiti entro i successivi 7 (sette) giorni solari. E' fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dall'Amministrazione.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Ente avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito alla voce "Penali".

Qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato, la consegna si considera parziale e il Fornitore è comunque tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, ferma restando l'applicazione delle penali come di seguito specificato. Diversi tempi di consegna dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale che si riserva di valutarli a proprio insindacabile giudizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'integrità dei prodotti durante le fasi di trasporto attraverso l'ausilio di idonei imballaggi.

#### **ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), non viene richiesta la garanzia provvisoria.

Questa Amministrazione si riserva di non richiedere la garanzia definitiva qualora l'operatore economico sia di comprovata solidità, ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previo accordo con l'appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura da parte del Protocollo comunale, in ragione delle particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d'emergenza. Qualora la ditta accetti di concordare il suddetto termine di pagamento, dovrà restituire l'apposita dichiarazione, che si allega alla presente richiesta, firmata dal proprio legale rappresentante. In caso contrario saranno applicati i termini legali di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 231/2002.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16bis comma 10 del D.L. 185/2008, l'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire d'ufficio il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell'Appaltatore.

Tali fatture, intestate al Comune di Mirandola, dovranno riportare, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.267/2000, tutti i dati contabili che verranno comunicati in sede di assegnazione del servizio, nonché gli estremi del conto corrente dedicato (vedi sotto alla voce "Tracciabilità"). L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Visti gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, definiti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, vigenti a partire dal 31/03/2015, **le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio Q0150M e dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG).**

L'imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 (split payment).

#### **ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha introdotto nuove disposizioni in materia di lotta alla mafia e di prevenzione alle infiltrazioni criminali, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari disponendo, tra l'altro, che tutti i pagamenti relativi a servizi e forniture pubblici devono essere effettuati su conti correnti "dedicati", anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità.

**Pertanto, relativamente alle prestazioni oggetto della presente richiesta:**

1. il Fornitore assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto
2. il Fornitore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136
4. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010
5. il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente
6. il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente

7. con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni richieste ai sensi del codice appalti approvato con D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata
8. è causa di risoluzione di diritto del contratto l'esecuzione di transazioni senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 9bis L. 136/2010).

#### **ART. 9 – INADEMPIMENTI – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora nell'esecuzione della presente fornitura siano rilevate inadempienze rispetto a quanto richiesto, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) in caso di ritardo nella consegna di tutta o in parte della fornitura, per ciascun giorno di ritardo una penalità pari a € 25,00;
- b) in caso di prodotti forniti non corrispondenti alle caratteristiche tecniche e merceologiche indicate e non immediatamente sostituiti con prodotti a norma, una penalità pari al 10% dell'importo totale della fornitura;
- c) in caso il Fornitore non consegna o ritardi la fornitura, l'Amministrazione comunale ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente, al quale verrà inoltre applicata una penale pari a euro 150,00.

In ogni caso, al verificarsi di inadempienze nell'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con diritto al risarcimento danni.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, notificata alla Ditta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni solari dalla notifica in via amministrativa della contestazione.

Dette penali potranno essere trattenute sulle fatture, a qualsiasi titolo emesse, in corso di liquidazione.

#### **ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena la nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **ART. 11 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione scrivente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali, nel caso in cui venga promossa nei confronti del Comune di Mirandola una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DATI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Comune di Mirandola, in qualità di titolare, con sede in via Giolitti n. 22 – 41037 – MIRANDOLA (MO) - IT – C.F. - P.IVA 00270570369; PEC. comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it; Centralino: +39053529511, tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.D.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) – e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari della procedura di gara e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune di Mirandola o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Gianni Doni – Dirigente del Settore Sicurezza Servizio Polizia Locale, tel. 0535-611039, e-mail: pl.mirandola@comune.mirandola.mo.it

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del G.D.P.R.). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Mirandola, e-mail: rpd@comune.mirandola.mo.it.

Eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 – mail: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

#### **ART. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettera tramite piattaforma Me-PA. L'imposta di bollo dovuta per la stipula a carico del Fornitore (art. 139, D.P.R. n. 207/2010) sarà versata dall'Amministrazione comunale e trattenuta sul pagamento della fattura.

#### **ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

#### **ART. 15 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEL CONTRATTO**

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla Stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art.107 del Dlgs 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'aggiudicatario.

#### **ART. 16 – NORMA FINALE E DI RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'appalto si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle contenute nelle norme di gara. Il presente documento è inoltre sottoposto al rispetto di tutta la vigente normativa.

IL DIRIGENTE  
Dott. Gianni Doni

*(Le firme in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/3/2005, n.82 e ss.mm.ii. (C.A.D.))*